



ASSOLOMBARDA

Incontro informativo

**Fiscalità energetica: esenzione delle accise
per alcuni processi produttivi**

Milano, 12 aprile 2011



ASSOLOMBARDA

**Esenzione e fuori campo per i processi
produttivi**
Criteri di applicazione e requisiti richiesti

Giuseppe Angelini
Agenzia delle Dogane Regione Lombardia
Area procedure e controlli – Settore Accise

Milano, 12 aprile 2011



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



*Seminario Informativo presso la
ASSOLOMBARDA DI MILANO*

*Modifiche al T.U.A. e Novità
agevolative nel settore
energetico*

Milano, 12 aprile 2011

PROGRAMMA

Per la Assolombarda di Milano:

Direttore Settore Territorio,
Ambiente, Energia:

Vittorio Biondi

Per la Direzione Regionale per la Lombardia:

Direttore Regionale:

Michele Branca

Direttore Area P.C. Accise:

Giuseppe Angelini

Area P.C. Accise:

Michele Cafarelli

Responsabile S.O.T. di

Cremona: **Giorgio De Luca**

14,30 ÷ 14,45 : Registrazione

14,45 ÷ 15,00 : Apertura dei lavori

Vittorio Biondi

15,00 ÷ 15,15 : Saluto

Michele Branca

**15,15 ÷ 16,45 : Esenzione e fuori campo per i
processi produttivi – Criteri di applicazione e
requisiti richiesti**

Giuseppe Angelini

Michele Cafarelli

**16,45 ÷ 17,15 : Modalità di fruizione ed
esposizione**

di casi pratici

Giorgio De Luca

17,15 ÷ 18,00 : Dibattito

Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Prodotti energetici ed energia elettrica – Artt. 21, **comma 13**, e 52, c. 2, **lett. e) e f)**, del T.U.A.,
modif. dal D.Lgs. n. 26/07 (dal 01.06.07)

- **Particolari impieghi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica non sottoposti ad accisa (esclusi dalla tassazione), fermo restando**, per i prodotti energetici, **l'applicazione delle norme nazionali in materia di controllo e circolazione** dei prodotti sottoposti ad accisa:
 - utilizzati per la **riduzione chimica**
 - utilizzati nei **processi elettrolitici**
 - utilizzati nei **processi metallurgici**
 - utilizzati nei **processi mineralogici**.

Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Prodotti energetici ed energia elettrica – Artt. 21, **comma 13**, e 52, c. 2, **lett. e) e f)**, del T.U.A.,
modif. dal D.Lgs. n. 26/07 (dal 01.06.07)

- *Particolari impieghi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica non sottoposti ad accisa* (esclusi dalla tassazione):
 - riduzione chimica: per riduzione chimica s'intende **qualsiasi reazione chimica** per la quale una o più sostanze assumono elettroni ceduti da un altro composto o elemento che prende il nome di **riducente**.

Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Prodotti energetici ed energia elettrica – Artt. 21, **comma 13**, e 52, c. 2, lett. e) e f), del T.U.A.,
modif. dal D.Lgs. n. 26/07 (dal 01.06.07)

❑ **Particolari impieghi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica non sottoposti ad accisa** (esclusi dalla tassazione):

➤ **processi elettrolitici**: Per processi elettrolitici s'intendono invece quei **processi tecnici ed industriali** (utilizzati per rivestire oggetti metallici di uno strato protettivo od ornamentale, per ottenere oggetti di una determinata forma, oppure per l'estrazione o la raffinazione dei metalli), in cui avviene una **dissociazione elettrochimica in ioni** di sostanze (soluzioni di elettroliti) dovuta al passaggio della corrente elettrica tra due elettrodi (conduttori metallici) immersi in tali composti allo stato fuso o in soluzione (elettroliti): gli **ioni positivi** -cationi- si dirigono verso il catodo (elettrodo negativo), mentre **quelli negativi** -anioni- verso l'anodo (elettrodo positivo). Giunti a contatto con il catodo i cationi acquistano elettroni (cioè si riducono), mentre gli anioni giunti a contatto con l'anodo cedono elettroni (cioè si ossidano).

Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Prodotti energetici ed energia elettrica – Artt. 21, **comma 13**, e 52, c. 2, **lett. e) e f)**, del T.U.A.,
modif. dal D.Lgs. n. 26/07 (dal 01.06.07)

□ **Particolari impieghi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica non sottoposti ad accisa** (esclusi dalla tassazione):

➤ **processi metallurgici**: sono quelli classificati con il **codice DJ 27** nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle CE di cui al Reg. CE n. 29/2002, e comprendono in sintesi:

- a) la **siderurgia**;
- b) la **fabbricazione di tubi** (di ghisa e di acciaio);
- c) **altre attività di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio** (stiratura a freddo, laminazione a freddo di nastri, profilatura mediante formatura o piegatura a freddo, trafilatura);
- d) la **produzione di metalli di base non ferrosi** (di metalli preziosi e semilavorati, di alluminio e semilavorati, di zinco, piombo e stagno e semilavorati, di rame e semilavorati, di altri metalli non ferrosi e semilavorati);
- e) le **fonderie** (fusione di ghisa, d'acciaio, di metalli leggeri e di altri metalli non ferrosi).

Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Prodotti energetici ed energia elettrica – Artt. 21, comma 13, e 52, c. 2, lett. e) e f), del T.U.A.,
modif. dal D.Lgs. n. 26/07 (dal 01.06.07)

❑ **Particolari impieghi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica non sottoposti ad accisa** (esclusi dalla tassazione):

- **processi mineralogici**: sono quelli classificati con il **codice DI 26** nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle CE, di cui al Reg. CE n. 29/2002, e comprendono:
- a) la **fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro** (compreso la fabbricaz. e lavoraz. di vetro piano, la fabbricaz. e lavoraz. di vetro cavo e di altro vetro e la fabbricaz. di fibre di vetro);
 - b) la **fabbricazione di prodotti ceramici** non refrattari, non destinati all'edilizia e la fabbricaz. di prod. ceramici refrattari (compreso prod. per usi domestici ed ornamentali, art. sanitari, isolatori e pezzi isolanti, prod. per uso tecnico ed industriale ed altri prod. ceramici);
 - c) la **fabbricazione di piastrelle in ceramica** per pavimenti e rivestimenti;
 - d) la **fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia**, in terracotta;
 - e) la **produzione di cemento, calce, gesso**;
 - f) la **fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso** (compresa la produz. di calcestruzzo pronto per l'uso, la produz. di malta, la fabbricaz. di prod. in fibrocemento);
 - g) il **taglio, la modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l'edilizia**;
 - h) la **fabbricaz. di altri prod. in miner. non metalliferi** (compr. la fabbric. di prod. abrasivi).

Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Prodotti energetici ed energia elettrica – Artt. 21, **comma 13**, e 52, c. 2, lett. e) e f), del T.U.A.,
modif. dal D.Lgs. n. 26/07 (dal 01.06.07)

DI 26 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI (reg.to CEE n. 3037/90 del Consiglio, del 9.10.90)

- **26.1 Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro**
 - 26.11 Fabbricazione di vetro piano
 - 26.12 Lavorazione e trasformazione del vetro piano
 - 26.13 Fabbricazione di vetro cavo
 - 26.14 Fabbricazione di fibre di vetro
 - 26.15 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo
- **26.2 Fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari, non destinati all'edilizia; fabbricazione di prodotti ceramici refrattari**
 - 26.21 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
 - 26.22 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
 - 26.23 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
 - 26.24 Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale
 - 26.25 Fabbricazione di altri prodotti ceramici
 - 26.26 Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari

Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Prodotti energetici ed energia elettrica – Artt. 21, **comma 13**, e 52, c. 2, lett. e) e f), del T.U.A.,
modif. dal D.Lgs. n. 26/07 (dal 01.06.07)

DI 26 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI

NON METALLIFERI (reg.to CEE n. 3037/90 del Consiglio, del 9.10.90)

- ✓ **26.3 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti**
 - 26.30 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
- ✓ **26.4 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia, in terracotta**
 - 26.40 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia, in terracotta
- ✓ **26.5 Produzione di cemento, calce, gesso**
 - 26.51 Produzione di cemento
 - 26.52 Produzione di calce
 - 26.53 Produzione di gesso
- ✓ **26.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso**
 - 26.61 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
 - 26.62 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
 - 26.63 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
 - 26.64 Produzione di malta
 - 26.65 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
 - 26.66 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Prodotti energetici ed energia elettrica – Artt. 21, **comma 13**, e 52, c. 2, lett. e) e f), del T.U.A.,
modif. dal D.Lgs. n. 26/07 (dal 01.06.07)

DI 26 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI (reg.to CEE n. 3037/90 del Consiglio, del 9.10.90)

✓ **26.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l'edilizia**

- 26.70 Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali per l'edilizia

✓ **26.8 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi**

- 26.81 Fabbricazione di prodotti abrasivi
- 26.82 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi

➤ Si può sin d'ora dire, inoltre, che **rientrano senz'altro tra i processi metallurgici** quelli di cui alla **sottosezione DJ27** del medesimo regolamento, che di seguito si riportano:

DJ 27 METALLURGIA E FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (reg.to CEE n. 3037/90 del Consiglio, del 9.10.90)

✓ **27.1 Siderurgia**

- 27.10 Siderurgia

✓ **27.2 Fabbricazione di tubi**

- 27.21 Fabbricazione di tubi di ghisa
- 27.22 Fabbricazione di tubi di acciaio

Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Prodotti energetici ed energia elettrica – Artt. 21, **comma 13**, e 52, c. 2, lett. e) e f), del T.U.A.,
modif. dal D.Lgs. n. 26/07 (dal 01.06.07)

DJ 27 METALLURGIA E FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (reg.to CEE n. 3037/90 del Consiglio, del 9.10.90)

✓ **27.3 Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio**

- 27.31 Stiratura a freddo
- 27.32 Laminazione a freddo di nastri
- 27.33 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
- 27.34 Trafilatura

✓ **27.4 Produzione di metalli di base non ferrosi**

- 27.41 Produzione di metalli preziosi e semilavorati
- 27.42 Produzione di alluminio e semilavorati
- 27.43 Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati
- 27.44 Produzione di rame e semilavorati
- 27.45 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati

✓ **27.5 Fonderie**

- 27.51 Fusione di ghisa
- 27.52 Fusione d'acciaio
- 27.53 Fusione di metalli leggeri
- 27.54 Fusione di altri metalli non ferrosi

Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Prodotti energetici – Art. 21, **comma 13**, del T.U.A., modif. dal D.Lgs. n. 26/07 (dal 01.06.07)

- **Particolari impieghi dei prod. energetici non sottoposti ad accisa** (esclusi dalla tassazione), vale a dire per la **riduzione chimica**, nei **processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici** – Modalità di usufruzione:
 - **Per la procedura di riconoscimento dell'esclusione dalla tassazione** per queste particolari utilizzazioni e per il rilascio dell'autorizzazione, si applicano le disposizioni del Capo II del D.M. n. 322/95 con la precisazione che tale regime trova applicazione a partire dal momento in cui il prodotto viene estratto o importato **"con la destinazione esclusiva"** agli impieghi dell'art.21, comma 13, che prevedono:
 - **gli utilizzatori** dei prodotti dovranno conformarsi alle prescrizioni dell'articolo 10 del D.M. 322/95, in quanto compatibili, presentando la prescritta **denuncia d'impiego al competente Ufficio delle Dogane**, che ne consente l'identificazione come **"utilizzatori di prodotti energetici negli impieghi di cui all'articolo 21, comma 13, del testo unico accise"** e tenendo la contabilità dei prodotti ricevuti e utilizzati nel prescritto **registro di carico e scarico**;
 - **la detenzione a scopo commerciale** avviene conformemente all'articolo 9, comma 4, del D.M. 322/95 da parte di impianti qualificati quali **"depositi intermedi"** dal decreto;

Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Prodotti energetici – Art. 21, **comma 13**, del T.U.A., modif. dal D.Lgs. n. 26/07 (dal 01.06.07)

□ **Particolari impieghi dei prod. energetici non sottoposti ad accisa** (esclusi dalla tassazione), vale a dire per la **riduzione chimica**, nei **processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici** – Modalità di usufruizione:

- **le modalità di circolazione del prodotto** e quelle di fornitura sono attuate conformemente agli artt. 11 e 12 del citato decreto n. 322/95 e quindi rispettivamente con la scorta della **bolla di accompagnamento dei beni viaggianti (XAB) emessa da una distinta serie speciale, recante la dicitura relativa all'impiego in parola (usi di cui all'art.21 – comma 13 - del D.L.vo n.504/95)** e previa presentazione al fornitore della dichiarazione attestante l'avvenuto assolvimento della procedura di cui all'articolo 10 del decreto.
- **In caso di importazione del prodotto** ed invio dello stesso per l'utilizzo negli impieghi considerati fuori del campo di applicazione della tassazione, nella bolla XAB dovrà essere annotato il numero della bolletta di importazione, nella quale sarà, parimenti, evidenziata, a giustificazione del mancato assolvimento dell'accisa, la dichiarazione resa dall'importatore ed il numero di registrazione della bolla XAB.

(N.B. - **nell'ipotesi in cui i prodotti in questione** siano oggetto di fornitura **“per impieghi tassati e fuori del campo di applicazione”** ai sensi dell'articolo 21, comma 13, si renderà applicabile **oltre che la disciplina sulla tassazione** anche quella di carattere generale del testo unico accise sulla detenzione (artt. 23 e 25) e sulla movimentazione in regime sospensivo e ad imposta assoluta (artt. 6 e 10).

Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Prodotti energetici – Art. 21, **comma 13**, del T.U.A., modif. dal D.Lgs. n. 26/07 (dal 01.06.07)

- **Particolari impieghi dei prod. energetici non sottoposti ad accisa** (esclusi dalla tassazione), per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici – Individuazione dei consumi esclusi dalla tassazione:
 - **In generale**, si precisa che le lavorazioni i cui consumi sono connessi al processo non sottoposto a tassazione, in tutte le fasi fino alla realizzazione del prodotto finito, attengono alle lavorazioni senza le quali il processo stesso non può essere attuato.
 - ✓ **Sono da considerare consumi connessi**:
 - **quelli effettuati per operazioni di preparazione o di pre-trattamento** funzionali al processo di lavorazione vero e proprio (ad esempio, è fuori campo di applicazione il combustibile impiegato per un riscaldamento di un pezzo metallico da lavorare a caldo)
 - **quelli per combustione in bruciatori**
 - **quelli per l'azionamento di macchine operatrici tramite motori a combustione interna** (ad esempio, si pensi ad un motore a gasolio che aziona una pressa nell'operazione di imbutitura per la fabbricazione delle pentole).
 - ✓ **Tra i consumi non connessi**:
 - quelli relativi alla climatizzazione (riscaldamento invernale o raffreddamento estivo)
 - quelli attinenti all'illuminazione degli ambienti
 - quelli inerenti ai servizi di impianto (quali bagni, spogliatoi, mensa, uffici)
 - quelli riferibili ai magazzini per lo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti
 - quelli riconducibili alle attività afferenti alla commercializzazione del prodotto finito
 - quelli connessi alla propulsione di veicoli a motore operanti nell'impianto.

Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Prodotti energetici – Art. 21, **comma 13**, del T.U.A., modif. dal D.Lgs. n. 26/07 (dal 01.06.07)

- ❑ **Particolari impieghi dei prod. energetici non sottoposti ad accisa** (esclusi dalla tassazione), vale a dire per la **riduzione chimica**, nei **processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici** - Precisazioni:
 - **Nel caso in cui il medesimo prodotto energetico sia destinato ad usi tassati, agevolati e fuori campo** (cioè nel caso in cui non sia configurabile l'impiego esclusivo) la quantificazione dei consumi da assoggettare a tassazione intera e/o agevolata deve essere realizzata mediante le consuete modalità (quali applicazione di congegni di misura ed eventuale determinazione di opportuni parametri di impiego oppure calcolo della percentuale dei consumi tassati sulla base di dati tecnici disponibili), fermo restando la tenuta della contabilità di carico e scarico e quanto già detto circa la validità di assetti fiscali già verificati.
 - **La stima dei consumi non sottoposti**, anche al fine del calcolo della percentuale dei consumi tassati di cui al precedente capoverso, può essere effettuata tramite calcolo dai dati tecnici relativi ai dispositivi in cui si realizza l'impiego oppure basandosi su dati storici eventualmente disponibili. Questi ultimi possono, eventualmente, essere utilizzati per la ricostruzione di parametri di impiego descrittivi della realtà industriale in esame.
 - **L'ammissione al riconoscimento degli impieghi "fuori campo"** presuppone in ogni caso un'espressa volontà del soggetto di avvalersi del trattamento fiscale in parola.

Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Prodotti energetici (gas naturale) – Artt. 21, **comma 13, e 26**, del T.U.A., modificati dal D.Lgs. n. 26/07
(dal 01.06.07)

- **Particolari impieghi del gas naturale non sottoposti ad accisa** (esclusi dalla tassazione), vale a dire per la **riduzione chimica**, nei **processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici**, e **divieto di cumulo con altre agevolazioni**:
- **Agevolazione della riduzione di accisa del 40%** per gli utilizzatori industriali aventi un **consumo annuale superiore a 1.200.000 metri cubi**: in sostanza i predetti consumi **esclusi** dalla tassazione **non possono essere contabilizzati** per raggiungere il citato limite annuale di 1.200.000 mc. oltre il quale scatta la riduzione d'accisa del 40%.

Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Prodotti energetici (gas naturale) – Artt. 21, comma 13, e 26, del T.U.A., modificati dal D.Lgs. n. 26/07 (dal 01.06.07)

□ **Particolari impieghi del gas naturale non sottoposti ad accisa** (esclusi dalla tassazione), cioè per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici – **Modalità:**

➤ Procedura per il riconoscimento dell'esclusione dalla tassazione:

- **i soggetti utilizzatori** avanzeranno **apposita istanza** al **soggetto obbligato** che procede alla fatturazione del gas naturale, **fornendo**, con **dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 47 e 48 del DPR 445/2000** (in casi di usi esclusivi art.21, comma 13) ed eventuale **documentazione a corredo** (in casi di usi parziali art.21, comma 13), **tutti gli elementi necessari ad evidenziare i presupposti per l'esclusione dalla tassazione, ossia:**

- Nel caso che l'istanza si riferisca a **gas da impiegare esclusivamente** nella riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici, sarà sufficiente la dichiarazione menzionata resa ai sensi del DPR 445/2000.
- Nel caso che l'istanza si riferisca a **gas da impiegare parzialmente** nella riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici, il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione resa al soggetto obbligato una **relazione tecnica, redatta a cura di esperti iscritti ai relativi albi professionali** da cui risulti la percentuale di gas naturale impiegato negli usi di cui al comma 13 dell'articolo 21 del D.Lgs. 504/95 (specificando la tipologia di processo cui si riferisce l'impiego) e quella soggetta ad altri regimi fiscali (usi civili/industriali), **tenendo conto che l'esclusione:**
 - **riguarda unicamente** i prodotti energetici utilizzati direttamente nel processo o per un apporto energetico immediato al processo
 - **non riguarda:**
 - o il gas naturale impiegato per la produzione di energia elettrica necessaria al processo
 - o il gas naturale utilizzato nelle attività collaterali dello stabilimento.

Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Prodotti energetici (gas naturale) – Artt. 21, comma 13, e 26, del T.U.A., modificati dal D.Lgs. n. 26/07 (dal 01.06.07)

- **Particolari impieghi del gas naturale non sottoposti ad accisa** (esclusi dalla tassazione), cioè per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici - **Modalità:**
- Procedura per il riconoscimento dell'esclusione dalla tassazione:
 - **il soggetto obbligato** esaminata la domanda, **ne trasmetterà una copia all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente sul luogo di fornitura** nel caso in cui proceda all'applicazione del regime richiesto (N.B. si precisa che, al fine di accordare o meno l'agevolazione richiesta, **i fornitori sono tenuti al solo controllo formale teso ad accertare la presenza delle dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, dei consumatori finali** dalle quali risulti che gli stessi sono nelle condizioni previste, per l'accesso al particolare trattamento, come del resto già avviene per l'applicazione dell'aliquota di accisa per usi industriali).
 - Si precisa che** per i rapporti contrattuali di fornitura in essere alla data del 1° giugno 2007 e per quelli stipulati entro la restante parte dell'anno **l'esclusione è applicata** ai consumi imputabili ai particolari processi, con decorrenza **rispettivamente dal 1° giugno o dalla data di attivazione della fornitura, per le imprese inserite**, in esito alla procedura sopradescritta, **nell'elenco degli utenti agevolati che dovrà essere allegato alla dichiarazione di consumo per l'anno 2007. La mancata inclusione** nel suddetto elenco **comporta che l'esclusione dalla tassazione avrà effetto dalla data in cui il soggetto obbligato riceve**, da parte dell'interessato, **la documentazione comprovante l'utilizzazione del gas naturale non soggetta ad accisa.**
 - **l'Ufficio delle Dogane** provvederà a **verificare**, in tempi congrui, **la veridicità delle dichiarazioni presentate dagli utenti** ai sensi del DPR 445/2000, al fine di dare certezza alle posizioni giuridiche coinvolte e per l'attivazione, se dovuta, delle procedure previste, anche sul piano penale, in presenza di dichiarazioni false o mendaci.

Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Gas Naturale – Art. 26, **comma 1** del T.U.A., modif. dal D.Lgs. n.26/07 (dal 01.06.07)

□ GAS NATURALE – GENERALITA'

La tassazione sul gas naturale destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, è prevista da:

Art. 26 Testo Unico Accise (D. Lgs.
504/95)

Momento impositivo (fino al 31/5/2007): era identificato nella **"fabbricazione"** o nella **"importazione"**

Momento impositivo (dal 1/6/2007): coincide con la **"fornitura al consumatore finale"** ovvero **"al momento del consumo"** per il gas naturale estratto per uso proprio

Esigibilità dell'imposta (fino al 31/5/2007): coincideva con la successiva **"immissione in consumo"**

Esigibilità dell'imposta (dal 1/6/2007): coincide con il **"momento impositivo"**

Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Gas Naturale – Art. 26, **comma 1** del T.U.A., modif. dal D.Lgs. n.26/07 (dal 01.06.07)

☐ **GAS NATURALE – ALIQUOTE DI ACCISA**

✓ Combustione per usi civili
viene applicata in ragione dell'entità del consumo annuale, con quattro fasce di consumo*

Fasce di consumi/annui	Aliquota di accisa/metro cubo	Aliquota I.V.A.
1° fascia – fino a 120 mc (<i>sottoposti ad una minima tassazione in quanto connessi ad usi degni di tutela</i>)	0,044 euro/mc	10%
2° fascia – da 121 mc e fino a 480 mc	0,175 euro/mc	10%
3° fascia – da 481 mc e fino a 1560 mc (<i>che rispecchiano i consumi medi della maggior parte delle utenze</i>)	0,170 euro/mc	20%
4° fascia – oltre 1560 mc	0,186 euro/mc	20%

* = aliquote in vigore dal 01.04.2009
(vedi Decreto 27-02-2009 e nota Ag. Dogane prot. n. 38937 del 18.03.2009)

Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Gas Naturale – Art. 26, **comma 1** del T.U.A., modif. dal D.Lgs. n.26/07 (dal 01.06.07)

☐ **GAS NATURALE – ALIQUOTE DI ACCISA**

✓ **Combustione per usi industriali :**

- per consumi fino a 1.200.000 mc/anno : **0,012498 €/mc**
- per consumi oltre 1.200.000 mc/anno : **0,0074988 €/mc**

✓ **Autotrazione : 0,00291 €/mc**

✓ **Produzione energia elettrica (punto 11, tab. A)**

- produzione : **0,0004493 €/mc**
- Autoconsumo : **0,0001348 €/mc**

Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Gas Naturale – Art. 26, **commi 2,3,4** del T.U.A., modif. dal D.Lgs. n.26/07 (dal 01.06.07)

☐ **GAS NATURALE – USI CIVILI E INDUSTRIALI**

Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione:



in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi



nelle attività artigianali



nelle attività agricole

Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Gas Naturale – Art. 26, **commi 2,3,4** del T.U.A., modif. dal D.Lgs. n.26/07 (dal 01.06.07)

☐ **GAS NATURALE – USI CIVILI E INDUSTRIALI**

Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, nei settori:



attività ricettive per anziani indigenti disabili orfani



Teleriscaldamento alimentato da cogenerazione
(con P elettrica installata pari ad almeno 10% di P termica)



ristorazione



Impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività
dilettantistica e gestiti senza fini di lucro



distribuzione commerciale



alberghiero

Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Gas Naturale – Art. 26, **commi 2,3,4** del T.U.A., modif. dal D.Lgs. n.26/07 (dal 01.06.07)

☐ **GAS NATURALE – USI CIVILI E INDUSTRIALI**

Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale:



destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività' produttiva



per produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.

Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Gas Naturale – Art. 26, **commi 7,8,9** del T.U.A., modif. dal D.Lgs. n.26/07 (dal 01.06.07)

☐ **GAS NATURALE – SOGGETTI OBBLIGATI**

SOGGETTI OBBLIGATI

**AL PAGAMENTO DELL'ACCISA
CON DIRITTO DI RIVALSA SUI CONSUMATORI FINALI**

I SOGGETTI CHE PROCEDONO ALLA FATTURAZIONE DEL GAS NATURALE AL CONSUMATORE FINALE



Comma 7 – i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno diritto di rivalsa sul consumatore finale


Art.14, comma 2. L'accisa e' rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. Qualora al termine di un procedimento giurisdizionale il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, **il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.**

Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Gas Naturale – Art. 26, **commi 7,8,9** del T.U.A., modif. dal D.Lgs. n.26/07 (dal 01.06.07)


□ **GAS NATURALE – SOGGETTI OBBLIGATI**

I SOGGETTI CHE ACQUISTANO GAS NATURALE PER USO PROPRIO



(*) Acquirente per uso proprio da paesi comunitari o paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto

I SOGGETTI CHE ACQUISTANO IL GAS NATURALE CONFEZIONATO IN BOMBOLE O IN ALTRO RECIPIENTE



(*) Acquirente di gas naturale in bombole o in altro recipiente da altri paesi comunitari o paesi terzi.

Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Gas Naturale – Art. 26, **commi 7,8,9** del T.U.A., modif. dal D.Lgs. n.26/07 (dal 01.06.07)

☐ **GAS NATURALE – SOGGETTI OBBLIGATI**

I SOGGETTI CHE ESTRAGGONO PER USO PROPRIO GAS NATURALE IN TERRITORIO NAZIONALE



[Ufficio dell'Agazia delle Dogane](#)

I GESTORI DELLE RETI DI GASDOTTI NAZIONALI PER IL SOLO GAS NATURALE IMPIEGATO PER IL VETTORIAMENTO DEL PRODOTTO (SU RICHIESTA)



[Ufficio dell'Agazia delle Dogane](#)

GLI ESERCENTI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE, DOTATI DI APPARECCHIATURE DI COMPRESSIONE PER IL RIEMPIMENTO DI CARRI BOMBOLAI




[Ufficio dell'Agazia delle Dogane](#)

(N.B. NON E' PIU' PREVISTA LA FACOLTA' PER I TITOLARI DI RAFFINERIE, DI IMPIANTI PETROLCHIMICI E DI PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE DI ESSERE RICONOSCIUTI SOGGETTI OBBLIGATI NEL SETTORE DEL GAS NATURALE)

Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Gas naturale: adempimenti fiscali – Art. 26, c. 10, 11, 12 del T.U.A., mod. dal D.Lgs. n. 26/07 (dal 1.6.07)


☐ GAS NATURALE – ADEMPIMENTI FISCALI DEI SOGGETTI OBBLIGATI



Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Gas naturale: adempimenti fiscali – Art. 26, c. 10, 11, 12 del T.U.A., mod. dal D.Lgs. n. 26/07 (dal 1.6.07)

☐ GAS NATURALE – ADEMPIMENTI FISCALI DEI SOGGETTI OBBLIGATI




✓ quegli operatori che effettuano solo ed esclusivamente mere transazioni commerciali di gas naturale, non realizzando i presupposti indicati e, quindi, effettuando un'attività nel mercato del gas naturale che non produce effetti generativi dell'obbligazione e dell'esigibilità dell'accisa, non sono soggetti ad alcun adempimento di carattere fiscale connesso all'applicazione del regime delle accise

Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Gas naturale: adempimenti fiscali – Art.26, c. 14 del T.U.A., mod. dal D.Lgs.n.26/07 (dal 1.6.07)

□ GAS NATURALE – ADEMPIMENTI SOGGETTI CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI VETTORIAMENTO




- ✓ Gli adempimenti richiesti sono funzionali alle attività di accertamento dell'accisa dovuta dai soggetti obbligati.
- ✓ I dati che dovranno essere riportati nelle dichiarazioni riepilogative riguarderanno le movimentazioni del gas naturale attraverso le reti di trasporto e distribuzione.
- ✓ Ciò ai fini del controllo sulle destinazioni del gas naturale, dichiarate dai soggetti obbligati, da cui discende l'applicazione o meno dell'accisa e l'entità della stessa (consumi esclusi dalla tassazione, consumi assoggettati a tassazione ordinaria e agevolata)

Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Gas naturale: adempimenti fiscali – Art. 26, c. 14 del T.U.A., mod. dal D.Lgs. n. 26/07 (dal 1.6.07)

□ GAS NATURALE – ADEMPIMENTI DEI GESTORI DELLE RETI LOCALI – IMPIANTI DI RIGASIFICAZIONE E GIACIMENTI GAS



✓ Gli adempimenti richiesti sono funzionali alle attività di accertamento dell'accisa dovuta dai soggetti obbligati.

✓ I dati che dovranno essere riportati nelle dichiarazioni riepilogative riguarderanno le quantità di gas introdotte nella propria rete di distribuzione e le quantità estratte, come richiesto nei quadri A e B del prospetto annuale del gas naturale movimentato, di cui al modello AD-2.


✓ Tenuto conto che, anche per l'adempimento in questione, saranno forniti i dati concernenti le movimentazioni di gas naturale effettuate nell'intero anno, senza soluzione di continuità, saranno mantenuti in essere i codici di accisa, rilasciati in relazione al preesistente regime di deposito fiscale, ai soli fini dell'acquisizione della dichiarazione riepilogativa per l'anno 2007.

✓ Ai soli fini di censimento e per consentire la corretta compilazione della suddetta dichiarazione, sarà attribuito apposito codice ditta, ovvero mantenuto momentaneamente in essere il codice di accisa, agli impianti di rigassificazione GNL ed ai giacimenti di gas naturale.

Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Gas naturale: adempimenti fiscali – Art.26 del T.U.A., mod. dal D.Lgs.n.26/07 (dal 1.6.07)


□ GAS NATURALE – ADEMPIMENTI ACQUIRENTI GAS NATURALE NEL PSV



Quadro normativo e nuovo scenario energetico

Gas naturale: adempimenti fiscali – Art. 26, c. 10, 11, 12 del T.U.A., mod. dal D.Lgs. n. 26/07 (dal 1.6.07)

GAS NATURALE – ADEMPIMENTI UFFICIO DELLE DOGANE TERRITORIALMENTE COMPETENTE



Per ogni ulteriore richiesta di informazioni:

**DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
AREA PROCEDURE E CONTROLLI SETTORE ACCISE**

ING. GIUSEPPE ANGELINI – TEL. 02/69913280

ING. MICHELE CAFARELLI – TEL. 02/69913255

Fax : 02/69913375

E-mail: drd.lombardia.accise@agenziadogane.it

Sezione Operativa Territoriale di Cremona

GIORGIO DE LUCA – TEL. 0372/20788 – FAX 0372/30249

E-mail: dogane.brescia.cremona@agenziadogane.it